



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Pietro Caccialanza Presidente

dott. Stefania Novelli Giudice

dott. Chiara Delmonte Giudice Relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D.Lvo 25/2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al n. **23911/2019 R.G.** e promosso

da

██████████, nato a Labè, Guinea, il ██████████, elettivamente domiciliato in Milano, Viale Regina Margherita n. 30, presso lo studio dell'Avv. Livio Neri che lo rappresenta e difende per delega in atti

ricorrente/opponente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA U.T.G. DI MILANO

convenuto/opposto

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso ex artt. 35 D.Lvo 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

Con ricorso ex artt. 35 D.Lvo 25/2008 depositato il 20.3.2019, notificato unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice al Ministero dell'Interno presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al Pubblico Ministero in sede, ██████████ ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente commissione territoriale l'8 gennaio 2019 e notificato il 18 febbraio 2019.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 bis D.Lvo 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta si è costituita in data 5 marzo 2020, contestando i motivi

dell'impugnazione e chiedendo il rigetto del ricorso.

Nel termine previsto dal comma 12 dell'art. 35 bis la difesa del ricorrente non ha provveduto a depositare la nota difensiva integrativa autorizzata.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del 9 dicembre 2019 è stata fissata udienza per la comparizione delle parti delegando per l'incombente il GOP dott. ssa Daniela La Valle.

Dopo diversi rinvii all'udienza di comparizione del 21 ottobre 2020, il Gop, ha raccolto le dichiarazioni del richiedente e rimesso gli atti al relatore

La difesa ha depositato in udienza copia cartacea della delibera del COA di ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e ulteriori documenti medici, con riserva di effettuarne il deposito telematico.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio in data 23 aprile 2021.

Ragioni di fatto e di diritto

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere la protezione sussidiaria a norma del D.L.vo n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Il ricorrente, nell' audizione svoltasi senza l'ausilio dell'interprete all'udienza del 21.10.2020 ha testualmente dichiarato:

ADR: confermo di parlare e comprendere la lingua italiana.

ADR: confermo le dichiarazioni rese alla Commissione territoriale e voglio aggiungere delle circostanze relative alla mia situazione attuale in Italia.

ADR: ho lavorato senza contratto per 9 mesi. Attualmente sto aiutando in negozio una persona che vende cosmetici a Napoli e che mi corrisponde una somma che si aggira sui 500 € mensili. Ma preciso che ormai non tornerò a Napoli a fare quel lavoro perché le cose lì non andavano bene. Sono tornato a Monza da una settimana e sto cercando qui il lavoro.

ADR: vivo a Monza in una casa privata ospite di un mio amico con il quale collaboro nel pagare l'affitto dato che lui ha un contratto a suo nome e vive in Italia con regolare permesso di soggiorno

ADR: nel mio paese non ho familiari perché i miei genitori sono morti e mia sorella che ha 17 anni si è sposata e vive e vive con suo marito.

ADR: non voglio tornare oggi nel mio paese perché c'è una situazione difficile a causa della dittatura. Il dittatore non vuole lasciare il suo posto, sebbene sconfitto alle ultime elezioni, e ci sono molti morti per gli scontri che ne sono scaturiti".

Il ricorrente [REDACTED], privo di documenti di identità del Paese di origine dichiarato (Guinea) ha affermato di avere fatto ingresso irregolare in Italia il 30 dicembre 2016 giungendo via mare dalla Libia .

Quanto alle sue condizioni personali ha dichiarato alla Commissione:

- che era nato a Labè, ma che all'età di circa 7 anni si era trasferito a Conakry, dove il padre aveva costruito una casa;
- che aveva la cittadinanza guineana;
- che aveva studiato alla scuola primaria francese;
- che non aveva lavorato nel proprio Paese;

- che la sua famiglia era composta dai genitori, deceduti e da una sorella minore;
- che era in contatto con la sorella che vive a Bofa;
- che era di etnia peul;
- che professava la religione musulmana.

Quanto ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare, il ricorrente, dopo aver precisato di essere partito dal Paese il 28 ottobre 2015, ha riferito alla Commissione i seguenti elementi:

- che il padre era deceduto nel 2009 a Conakry, in occasione della manifestazione tenutasi allo stadio, dove morirono molte persone;
- che il padre era sostenitore del partito UFDG, come anche la madre;
- che lo zio paterno e la madre avevano tentato di recuperare il corpo, ma non ci erano riusciti;
- che il padre aveva un negozio a Madina e che dopo la sua morte lo zio aveva subito iniziato a gestirlo appropriandosi dei guadagni;
- che nei primi 4 anni dalla morte del padre, i rapporti tra la madre e lo zio paterno erano buoni;
- che la madre nel 2013 aveva rifiutato di sposare lo zio, secondo le tradizioni del luogo, e che a causa di ciò veniva da questi continuamente insultata;
- che la madre soffriva di ipertensione e nel 2014 era deceduta;
- che dopo la morte della madre lo zio maltrattava lui e sua sorella privandoli anche della scuola;
- che la sorella nel 2015 era stata portata via dalla zia materna, che viveva a Bofa;
- che lui era rimasto con lo zio paterno, sebbene questi continuasse a maltrattarlo;
- che aveva iniziato a lavorare da un amico che aveva un negozio di cosmetici, come commesso;
- che un giorno, durante una manifestazione quel negozio era stato distrutto;
- che dopo l'ennesima violenza, dopo essere stato colpito all'occhio, perdendo in parte la vista da lontano, decideva di allontanarsi dallo zio e di lasciare il Paese;
- che non aveva chiesto l'intervento della polizia in quanto nel Paese non c'è giustizia;
- che durante il viaggio aveva attraversato Mali, Niger e poi aveva raggiunto la Libia;
- che in Libia era stato messo in prigione per due mesi in attesa di ottenere un riscatto e che non potendolo ottenere, era stato portato a Tripoli per lavorare, venendo sfruttato;
- che con il Presidente Alpha Condè la posizione dei peul era peggiorata, anche se personalmente non aveva avuto problemi.

Il ricorrente su richiesta della Commissione di indicare le difficoltà che potrebbe affrontare in caso di rientro ha testualmente dichiarato : *“non posso tornare da mio zio. (...) che se torno lì mi succederanno le stesse cose . (...) avrei sempre paura, sì”*.

Il Collegio non reputa necessario procedere a rinnovare il colloquio personale con il ricorrente, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione.

La difesa, infatti, richiamata la vicenda personale del ricorrente negli esatti termini che si ricavano dal verbale di audizione, non ha introdotto ulteriori temi di indagine né ha allegato fatti nuovi, salvo quanto dedotto in merito ai rilievi in ordine alle condizioni psicologiche del ricorrente.

Dopo aver fissato l'udienza di comparizione ex art. 35 bis comma 11,¹ non si è, pertanto, proceduto ad ulteriore rinnovo dell'audizione².

¹ Richiamandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018

² La Corte di Cassazione che, con sentenza n. 27073/2019 ha *chiarito che fatti nuovi e/o circostanze che integrino in maniera significativa i motivi già proposti, anche anteriori alla domanda di protezione, non riferiti alla Commissione e riportati in ricorso, debbano essere valutati in sede giurisdizionale ai fini della decisione e, pertanto, che in tal caso*

La fase di raccolta dei fatti rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale deve, pertanto, considerarsi chiusa.

Il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione il timore di subire ulteriori maltrattamenti da parte dello zio in caso di rientro in Guinea.

Valutazione di credibilità³

Non ci sono ragioni per dubitare che le dichiarazioni rese dal ricorrente siano credibili con riferimento a cittadinanza, etnia e religione. Come già ritenuto dalla commissione non ci sono ragioni per dubitare che il richiedente sia proveniente da Conakri.

Diversamente, non si ritiene credibile quanto dichiarato in merito ai fatti dedotti a motivo della fuga, ossia i maltrattamenti che il ricorrente asserisce di aver subito per diversi anni dallo zio paterno. Tali fatti sono stati esposti con assoluta genericità, mai circostanziati e non collocati nel tempo se non con riferimento al fatto che si sarebbero determinati dopo il rifiuto della madre di sposare lo zio. Neppure davanti al giudice il ricorrente ha saputo colmare tale lacunosità, dirigendo il proprio racconto con riferimento all'attuale condizione di vita, dopo aver confermato le dichiarazioni rilasciate in sede amministrativa.

Pertanto, non si ritiene credibile che il ricorrente abbia lasciato il Paese d'origine per ragioni riconducibili alle suddette vicende.

Si deve dare atto che la difesa non insiste per il riconoscimento dello status di rifugiato, i cui presupposti sono stati esclusi dalla C.T. con il provvedimento impugnato.

Si ritiene condivisibile tale valutazione in quanto non si rinvergono, nel presente caso, gli elementi costitutivi della fattispecie in esame -non vengono descritti atti definibili come persecutori; gli atti persecutori descritti proverrebbero da un agente non statale di persecuzione (privo delle caratteristiche di cui all'art. Dl.gs.n.251/2007)- e soprattutto non sarebbero legati a nessuno dei motivi di cui all'art. 8 decreto qualifiche.

Quanto alla *protezione sussidiaria* è necessario che il richiedente rischi in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

andrà effettuata, se richiesto, l'audizione del ricorrente su tali questioni al fine di assicurare l'effettiva tutela del richiedente.

³Come ribadito dalla Suprema Corte, "la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev'essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", con riguardo alla sua condizione sociale e all'età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell'esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l'insussistenza dell'accadimento (Cass. n. 8282/2013)" (Cass. 14.11.2017 n. 26921).

Non ricorrono nel caso in esame le ipotesi di cui alle lettere a) e b) di cui all'art. 14 D. Lvo 251/2007.

Con riferimento alle ipotesi di rischio di **condanna a morte o trattamento inumano o degradante** si deve, anzitutto richiamare la sentenza resa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia in data 17 febbraio 2009 (C – 465/07, Elgafaji)⁴

E' quindi necessario che dal complesso della vicenda posta a base della domanda emerga l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a simili sanzioni a causa della propria situazione specifica, non essendo invece in questa sede rilevante l'eventuale rischio di "*trattamenti inumani o degradanti*" derivante da una situazione di violenza generalizzata alla quale potrebbe essere esposta tutta la popolazione di una determinata zona.

Come si è in precedenza rilevato, nel presente caso il richiedente non ha allegato fatti che facciano fondatamente ritenere che, in caso di rimpatrio, possa andare incontro all'applicazione di sanzioni sproporzionate o disumane da parte dell'autorità statale, né che rischi trattamenti inumani o degradanti da parte di uno specifico agente non statale di persecuzione, per motivi diversi da quelli elencati nel citato art.8 decreto qualifiche.

Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un **conflitto armato generalizzato**, ricordato che l'art. 14 D.lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di "conflitto armato" quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C – 285 /12 – Diakité)⁵

La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) direttiva qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da "*violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo*" avendo il legislatore comunitario optato "*per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*", secondo l'ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (v. in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata).

Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale l'interessato dovrebbe fare ritorno) è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

⁴ Nell'individuare l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (disposizione trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 prima richiamato), al punto 31 della motivazione ha chiarito che perché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un "*rischio effettivo di subire un ... danno*" nel caso di rientro nel paese interessato", i termini "*condanna a morte*" o "*l'esecuzione*", nonché "*la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente*" devono essere riferiti a un rischio di danno riferiti alla particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

⁵ secondo cui "*si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*".

La situazione generale del Paese, secondo le informazioni aggiornate **presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata**

Tanto premesso in ordine ai criteri di individuazione della fattispecie, in considerazione delle recenti informazioni sul Paese (*Country of Origin Information – CoI*) consultate dal Tribunale, si ritiene che l'attuale situazione della città di Conakry integri i necessari presupposti sopra indicati.

Vale osservare che dopo più di cinquant'anni di autoritarismo il Paese ha tenuto le sue prime elezioni presidenziali e legislative democratiche rispettivamente nel 2010 e nel 2013. Nell'ottobre 2015 si sono tenute le ultime elezioni presidenziali, con Alpha Condé del partito Rassemblement du Peuple Guinéen (RPG) - largamente supportato dall'elettorato di etnia Malinké (seconda etnia più numerosa del Paese [31.1%]) nella c.d. Alta Guinea ⁽⁶⁾ - che è stato rieletto per un secondo mandato quinquennale, mentre lo Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) - principalmente sostenuto da un elettorato di etnia Peul (prima etnia del Paese [33.9%]) nella c.d. Guinea Centrale ⁽⁷⁾ - si è confermato primo partito di opposizione ⁽⁸⁾.

Nonostante le elezioni tenutesi in questi anni siano state generalmente considerate libere ed eque ⁽⁹⁾, esse sono state accompagnate da un alto livello di tensione politica, con l'implicazione di una componente etnica, che è spesso sfociata in manifestazioni e proteste, anche violente, da parte dei sostenitori dell'opposizione, spesso represses dalle forze dell'ordine e di sicurezza governative con un uso sproporzionato della forza, arresti arbitrari e atti di criminalità comune (furti, rapine, danneggiamento) ⁽¹⁰⁾. Si deve evidenziare la tendenza a una localizzazione di queste manifestazioni in quelle aree del Paese dove è più forte la presenza dei gruppi di opposizione e di un elettorato riconducibile a gruppi etnici diversi da quello Malinké rappresentato dal Governo (come quello Peul, prevalente nelle regioni maggiormente interessate dalle tensioni, quelle centro-settentrionali), con una intensificazione delle mobilitazioni in concomitanza degli eventi elettorali ⁽¹¹⁾.

6 “To date, politics in Guinea is still based along ethnic lines. The ruling party, Alpha Condé’s Rally of the Guinean People’s Party (Rassemblement du Peuple de Guinée, or RPG), is largely backed by the ethnic Malinké electorate in Upper Guinea. The opposition party, Union of Democratic Forces of Guinea (Union des Forces Démocratiques de Guinée, or UFDG), is led by Cellou Dalein Diallo and mainly supported by the Peul community in the Fouta Djallon massif in Central Guinea” (European Asylum Support Office - EASO, “Conflicts between the Malinke and Peul in Conakry”, 27 settembre 2018 https://www.ecoi.net/en/file/local/1452162/1830_1542969880_gin-q116.pdf, p. 3, consultato il 9 luglio 2020). Per una visualizzazione della suddivisione per regioni dei maggiori gruppi etnici del Paese si veda la “Ethnolinguistic map” disponibile al sito della University of Texas https://legacy.lib.utexas.edu/maps/africa/guinea_pop_1973.jpg, consultato il 10 luglio 2020.

7 EASO, p.3, cit.

8 US Department of States – USDOS, “Country Report on Human Rights Practices 2019 – Guinea”, 11 marzo 2020, disponibile in <https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/guinea/>; e Freedom House, “Freedom in the World 2020 – Guinea”, 4 marzo 2020, disponibile in <https://freedomhouse.org/country/guinea/freedom-world/2020>, documenti consultati il 9 luglio 2020. Cfr. anche il rapporto COI redatto dal Ministero dell’Interno - Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, Area II – Affari Internazionali e Comunitari – COI Unit, Paese GUINEA CONAKRY, Argomento Stabilità e sicurezza del paese, Data della risposta 17 gennaio 2020, disponibile in https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/17012020%20Guinea_Conakry_%20stabilit%C3%A0_sicurezza_V2.pdf, p.2, consultato il 10 luglio 2020.

9 USDOS e Freedom House, cit.

10 USDOS e Freedom House, cit. Cfr. anche il rapporto COI redatto dal Dipartimento di Giurisprudenza Human Rights and Refugee Law Legal Clinic dell’Università degli Studi Roma Tre, “Guinea - Rapporto COI”, 1 luglio 2020, disponibile in <http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/07/Rapporto-COI-Guinea-Conakry-1-luglio-2019.pdf>, pp. 23 e da 27 a 30, consultato il 10 luglio 2020; Amnesty International - AI, “Guinea: Death toll rises as repression of opposition protests worsens”, 31 October 2018 <https://www.ecoi.net/en/document/1448861.html>; e US Department of State – USDOS, “Country Report on Human Rights Practices 2018 - Guinea”, 13 March 2019 <https://www.ecoi.net/en/document/2004162.html>, documenti consultati il 9 luglio 2020.

11 Commissione Nazionale, cit., pp. 9 -10. Si veda anche, con particolare riferimento alle violenze seguiti alle contestate elezioni locali del febbraio 2018, Armed Conflict Location and Event Data Project - ACLED, “Protests in Guinea”, marzo 2018, disponibile in <https://www.acledata.com/2018/03/23/protests-in-guinea/>, consultato il 9

La nuova escalation di mobilitazioni registrata a partire dall'ottobre 2019, principalmente motivata dall'opposizione a un progetto di riforma costituzionale (atto a consentire al presidente Condé di concorrere per un terzo mandato) e al relativo referendum del 22 marzo 2020, conferma l'evidenziata tendenza a una localizzazione delle tensioni (e delle violenze) in alcune regioni e aree del Paese (specie quelle urbane), in occasione di eventi particolarmente sensibili sul piano politico.

Le proteste cominciate in autunno si sono infatti intensificate nei primi mesi del 2020 in avvicinamento all'evento elettorale, con un picco di violenze registrato il giorno del referendum del 22 marzo, per poi ridursi drasticamente una volta chiuse le urne ⁽¹²⁾. Questo drastico calo delle mobilitazioni (e degli incidenti) si suppone motivato sia dal fallimento del contingente obiettivo politico di boicottare il referendum sia, almeno in parte, dalle eccezionali misure restrittive alla libertà di movimento e riunione e alle rafforzate misure di sicurezza messe in atto per contrastare l'emergenza Covid-19, che si sono rivelate un'opportunità colta dal Governo per silenziare le opposizioni ⁽¹³⁾.

Gli avvenimenti rilevati non hanno interessato l'intero territorio guineano in maniera uniforme, ma si sono concentrati in particolar modo nei grandi centri urbani del Paese, quali la capitale Conakry e le città di Labé e Nzérékoré¹⁴.

Già a partire dall'ottobre 2019, erano state registrate numerose e violente dimostrazioni su larga scala contro le modifiche costituzionali oggetto del referendum¹⁵, svoltosi poi nel marzo 2020, grazie al quale il Presidente Condé ha potuto poi concorrere per il terzo mandato presidenziale consecutivo¹⁶. Tra l'ottobre 2019 e febbraio 2020, nei mesi che hanno preceduto il referendum, trenta persone sono state uccise in occasione delle manifestazioni dell'opposizione, mentre altre venti hanno perso la vita nei successivi quattro mesi¹⁷.

Il giorno stesso del referendum, il 22 marzo, si sono verificati numerosi scontri tra le forze di polizia e i manifestanti, che hanno portato alla morte di dodici persone, nove di queste uccise da colpi di arma da fuoco. Le fonti offrono testimonianza del coinvolgimento negli scontri di "contro-manifestanti" schieratisi a fianco delle forze di polizia¹⁸.

Simili avvenimenti sono stati registrati in occasione delle elezioni presidenziali del 18 ottobre 2020, vinte – secondo la Commissione elettorale - dal Presidente Condé con il 59,5% dei voti¹⁹, e nelle settimane successive; secondo le fonti, il personale militare armato è stato largamente impiegato nei

luglio 2020. Questi scontri avevano interessato in modo particolare alcuni quartieri della capitale Conakry e la regione settentrionale di Kindia e avevano indotto il Governo a dislocare unità armate nelle zone più a rischio di Conakry, ossia nella maggior parte nei quartieri abitati da appartenenti all'opposizione, e ad inasprire le misure repressive già in atto (tra cui restrizioni alla libertà di riunione). Human Rights Watch – HRW, "Guinea: Crackdown on Right to Protest", 3 ottobre 2019, disponibile in <https://www.hrw.org/news/2019/10/03/guinea-crackdown-right-protest>, consultato il 9 luglio 2020.

12 Armed Conflict Location and Event Data Project – ACLED, "Authoritarianism is Guinea's First Coronavirus Survivor", 5 maggio 2020, disponibile in <https://acleddata.com/2020/05/05/authoritarianism-is-guineas-first-coronavirus-survivor/>, consultato il 10 luglio 2020. Secondo i dati riportati nel rapporto sarebbero state almeno 75 le vittime segnalate a partire da ottobre 2019.

13 ACLED, "Authoritarianism", cit.

14 ACLED, *AUTHORITARIANISM IS GUINEA'S FIRST CORONAVIRUS SURVIVOR*, 5 maggio 2020, <https://acleddata.com/2020/05/05/authoritarianism-is-guineas-first-coronavirus-survivor/>

15 Ibid.

16 REUTERS, *Guinea president announces constitutional referendum that could keep him in power*, 20 dicembre 2019, <https://www.reuters.com/article/us-guinea-politics-idUSKBN1YO016>

17 Amnesty International, *Guinea: At least 50 people killed with impunity during protests in less than a year*, 1 ottobre 2020, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/guinee-au-moins-personnes-tues-en-toute-impunite-dans-des-manifestations/>

18 Ibid.

19 BBC News, *Guinea elections: Alpha Condé wins third term amid violent protests*, 24 ottobre 2020, <https://www.bbc.com/news/world-africa-54657359>

giorni successivi al voto, principalmente a Conakry, per sedare le proteste dei manifestanti sostenitori dell'opposizione²⁰, molti dei quali sono stati arrestati con l'accusa di partecipazione a manifestazioni non autorizzate e utilizzo di armi²¹.

Secondi i dati raccolti nella settimana immediatamente successiva alle elezioni, diverse sparatorie sono state registrate a Conakry²² e i numerosi episodi di violenza e repressione hanno causato la morte di almeno dodici persone e un elevato numero di feriti²³. Le forze di sicurezza hanno fatto inoltre ricorso a un uso eccessivo della forza per disperdere i manifestanti²⁴. Secondo dati governativi, gli assalti contro polizia e gendarmi condotti dai manifestanti hanno causato la morte di sei membri delle forze di sicurezza²⁵ e membri del governo hanno denunciato l'utilizzo di armi da parte dei manifestanti²⁶.

Gli episodi registrati a Conakry vedono quindi la contrapposizione tra l'esercito e forze di sicurezza e difesa guineane, guidate dal Presidente Condé, leader del partito *Rassemblement Populaire Guinéen (RPG)*, e i gruppi armati dei manifestanti, che fanno capo ai partiti di opposizione raggruppati sotto la bandiera del *Front national pour la défense de la Constitution (FNDC)*²⁷. L'uccisione, nel corso degli scontri, di esponenti di entrambe le parti risulta indicativa di una situazione di conflitto e contrapposizione armata tra gli attori coinvolti, accompagnata da una situazione di violenza indiscriminata, localizzata principalmente nella città di Conakry, tale da mettere a rischio l'incolumità della popolazione civile presente sul territorio.

Il periodo post-elettorale è stato caratterizzato da numerosi episodi di violenza²⁸: le fonti che hanno ricostruito gli eventi hanno riscontrato una generale tendenza al ricorso alla violenza armata da parte delle forze di sicurezza e difesa²⁹ nei confronti dei manifestanti scesi in piazza per esprimere il proprio dissenso verso l'esito delle elezioni. L'opposizione e le organizzazioni a difesa dei diritti umani hanno accusato le forze di sicurezza di quanto avvenuto, mentre il governo ha condannato le opposizioni come responsabili della violenza³⁰.

²⁰ Amnesty International, *Guinea: Witness testimony, videos and satellite imagery confirm security forces fired live bullet at protesters*, 25 ottobre 2020, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/guinee-images-satellites-tirs-balles-reelles-par-les-forces-de-defense/>

²¹ Al Jazeera, *Guinea arrests opposition leaders after disputed election*, 12 novembre 2020, <https://www.aljazeera.com/news/2020/11/12/guinea-arrests-opposition-figures-after-contested-vote>

²² BBC News, *Guinea elections: Alpha Condé wins third term amid violent protests*, 24 ottobre 2020, <https://www.bbc.com/news/world-africa-54657359>

²³ ACLED, *REGIONAL OVERVIEW: AFRICA 18-24 OCTOBER 2020*, <https://acleddata.com/2020/10/28/regional-overview-africa18-24-october-2020/>

²⁴ Human Rights Watch, *Guinea: Post-Election Violence, Repression Investigate Use of Excessive Force; Hold Those Responsible to Account*, 19 novembre 2020, <https://www.hrw.org/news/2020/11/19/guinea-post-election-violence-repression>

²⁵ Ibid.

²⁶ Amnesty International, *Guinea: Witness testimony, videos and satellite imagery confirm security forces fired live bullet at protesters*, 25 ottobre 2020, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/guinee-images-satellites-tirs-balles-reelles-par-les-forces-de-defense/>

²⁷ FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR LES DROITS HUMAINS, *Côte d'Ivoire, Guinée, Tanzanie : la FIDH et ses ligues dénoncent la victoire de l'autoritarisme sur l'État de droit*, 27 novembre 2020, <https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/tanzanie/cote-d-ivoire-guinee-tanzanie-la-fidh-et-ses-ligues-dennoncent-la>

²⁸ HRW – Human Rights Watch: *Guinea: Post-Election Violence, Repression*, 19 November 2020, <https://www.ecoi.net/en/document/2041165.html>

²⁹ Amnesty International, *Guinea: Witness testimony, videos and satellite imagery confirm security forces fired live bullet at protesters*, 25 ottobre 2020, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/10/guinee-images-satellites-tirs-balles-reelles-par-les-forces-de-defense/>

³⁰ BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): *Briefing Notes*, 21 December 2020, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2043358/briefingnotes-kw52-2020.pdf>, pagina 4

Secondo le fonti, le operazioni di polizia sono state condotte in via principale nei quartieri della capitale Conakry considerati roccaforte dell'opposizione³¹, ai fini di sedare le manifestazioni annunciate a partire dal 15 dicembre dal Fronte Nazionale per la Difesa della Costituzione, una coalizione di gruppi non-governativi e partiti di opposizione³², nonostante il 22 novembre 2020 il governo avesse annunciato la sospensione, per presunte ragioni di salute, delle manifestazioni di massa in tutto il territorio guineano³³.

Amnesty International ha raccolto informazioni attraverso le testimonianze delle famiglie delle vittime, l'analisi e l'autenticazione delle immagini reperite e i dati raccolti presso gli ospedali della zona. Sono stati registrati numerosi casi di arresti e detenzioni arbitrarie, uccisioni e ferimenti di civili, tortura e spedizioni punitive.

Secondo le fonti e le testimonianze da esse raccolte, le modalità di azione della polizia, che hanno avuto come obiettivo non solo oppositori del governo, bensì anche civili non direttamente coinvolti nelle dinamiche politiche, rappresentano un deliberato tentativo di impedire la manifestazione del dissenso. Seppur il direttore generale della polizia abbia ripetutamente negato l'utilizzo di armi, *Amnesty International* è stata invece in grado di accertare, grazie alle fotografie autenticate di un distretto di Conakry, l'impiego da parte delle forze di sicurezza e difesa di proiettili.

Non c'è uniformità di indicazioni circa il numero delle vittime: secondo le autorità giudiziarie, le violenze avrebbero causato venti morti, dato rilevato dal numero di corpi sottoposti ad autopsia presso lo *Ignace Deen Hospital* di Conakry. Secondo il partito di opposizione UFDG, le "vittime di omicidi mirati" condotti dalla polizia tra il 19 ottobre e il 3 novembre sarebbero invece 46. *Amnesty International* ha inoltre registrato, sulla base delle informazioni raccolte presso una clinica di Conakry, la morte di almeno 16 persone tra il 18 e il 24 ottobre e il ferimento di altre 37, 15 per colpi di arma da fuoco, 9 accoltellate, tra il 19 e il 28 ottobre grazie delle informazioni raccolte presso una clinica di Conakry³⁴.

Le azioni condotte dalla polizia appaiono essere rimaste impunte: le fonti hanno infatti denunciato il mancato svolgimento di indagini attorno alle uccisioni e ai ferimenti di civili, indice di una violenza mirata contro il fronte politico rivale, a dispetto degli annunci che invece ne promettevano il perseguimento.

Secondo i dati raccolti da ACLED³⁵, nel periodo che va dal 18 ottobre 2020, giorno delle elezioni, al 29 gennaio 2021:

- si sono verificati nel Paese in totale 95 eventi relativi alla sicurezza;
- le vittime nell'intero Paese risultano essere 62;
- a Conakry sono stati registrati 24 eventi relativi alla sicurezza e un totale di 21 vittime;
- 9 sono gli eventi verificatisi a Labé, di cui l'ultimo registrato il 17 dicembre 2020;
- a Nzérékoré si sono verificati 12 episodi, che hanno causato la morte di 12 persone;

altri 50 episodi si sono verificati a Kankan, Mamou, Boké, Kindia e Faranah

³¹ AI – Amnesty International: *Guinea: Defense and security forces killed people in pro-opposition neighbourhoods after presidential election*, 15 December 2020, <https://www.ecoi.net/en/document/2042221.html>

³² HRW: *The Relentless Crackdown on Guinea's Opposition*, 14.12.2020, <https://www.hrw.org/news/2020/12/14/relentless-crackdown-guineas-opposition>

³³ AI – Amnesty International: *Guinea: Defense and security forces killed people in pro-opposition neighbourhoods after presidential election*, 15 December 2020, <https://www.ecoi.net/en/document/2042221.html>

³⁴ AI – Amnesty International: *Guinea: Defense and security forces killed people in pro-opposition neighbourhoods after presidential election*, 15 December 2020, <https://www.ecoi.net/en/document/2042221.html>

³⁵ ACLED, *Curated Data, Guinea*, <https://acleddata.com/#/dashboard> (dati aggiornati al 29 gennaio 2020)

Alla luce di tale ricostruzione degli eventi e delle informazioni reperite, il collegio ritiene che i requisiti sopra indicati e analizzati ai fini della rilevazione di una situazione di conflitto armato interno caratterizzato da violenza indiscriminata siano integrati.

Si possono individuare due gruppi contrapposti sufficientemente delineati tra i quali si sviluppano scontri ricorrenti che prevedono l'utilizzo di armi da fuoco e che hanno come conseguenza il coinvolgimento deliberato di civili; l'estensione geografica del conflitto pur concentrandosi nella sua massima violenza all'interno della capitale Conakry (che si estende per un'area di 450 km quadrati ed ha una popolazione, al 2014, di 1.66 mila abitanti) vede già diversi ulteriori "focolai" nella Regione; lo Stato è parte del conflitto e non assume condotte a difesa dei numerosi civili coinvolti, le cui abitazioni non costituiscono neppure più sicuro rifugio.

In definitiva il Tribunale rileva che la situazione della capitale Conakry sia qualificabile come contesto di violenza generalizzata nell'ambito di un conflitto armato interno e che sussista pertanto il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita e incolumità.

In conclusione, il Collegio accoglie la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lettera c) del D.lgs. 251/2007.

L'accoglimento della protezione principale sussidiaria esonera dal prendere in considerazione gli argomenti sottoposti all'attenzione del Tribunale dalla difesa in ordine ad eventuali altri profili di vulnerabilità.

Quanto alle spese di lite, stante la costituzione della Commissione territoriale, si osserva che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello stato e pertanto la condanna dell'amministrazione a rifondere le spese al primo si tradurrebbe in una sorta di pagamento a se stessa. Nulla dunque va disposto dunque sulle spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002.

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, così provvede:

- In accoglimento del ricorso proposto da ██████████, nato a Labè, Guinea Conakry, il ██████████, riconosce al ricorrente il **diritto alla protezione sussidiaria;**
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 23 aprile 2021

Il Giudice estensore
(dott. Chiara Delmonte)

Il Presidente
(dott. Pietro Caccialanza.)